

Deliberazione 27 febbraio 2002

Criteria per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale (delibera n. 26/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 27 febbraio 2002,
- Premesso che:
 - l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
 - l'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno; e che le tariffe di stoccaggio devono anche permettere lo sviluppo dello stoccaggio, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;
 - l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;
 - l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo

coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

- l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono attività di stoccaggio deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
- Premesso che la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: delibera n.147/00) ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attività di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe di stoccaggio;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo n. 164/00;
- Visti:
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.223 del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.128 del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
 - il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 9 ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
- Viste:
 - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999;
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n.146/00 (di seguito: delibera n.146/00);
 - la delibera n. 147/00;
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n.150/00 (di seguito: delibera n.150/00);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel Supplemento ordinario, n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001;

- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
- la delibera dell’Autorità 3 ottobre 2001, n. 217/01, recante parere al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- Visto il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, recante “Tariffe per l’utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas” (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre 2000);
- Considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle sopradette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificità e di non agevole riproducibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché il fatto che l’approntamento a regime di nuovi campi richiede un periodo di tempo lungo e investimenti a costi marginali crescenti;
- Considerato che:
 - anche in accordo con quanto è stato segnalato da diversi operatori e tenuto conto della metodologia cui sono ispirate le disposizioni adottate con la deliberazione n. 120/01 per l’attività di trasporto, la specificità delle condizioni geologiche e operative delle infrastrutture di stoccaggio determina costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni che consentano di adottare il criterio del costo standard;
 - l’analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale;
 - le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione 24 ottobre 2000, nonché gli elementi emersi nel corso della attività del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle delibere n. 146/00 e n. 150/00 consentono di determinare in via transitoria modalità semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi;
- Considerato che la finalità prevista dall’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00 di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle disposizioni contenute nella deliberazione n. 120/01, le quali prevedono, fra l’altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di stoccaggio;
- Ritenuto che sia necessario, nelle more dell’adozione del codice di stoccaggio di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00:
 - prevedere modalità semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, in modo da favorire l’adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al

nuovo ordinamento tariffario, attraverso la verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole del sistema;

- garantire lo sviluppo di un mercato secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone la concorrenzialità e vigilando sulla trasparenza e parità delle condizioni di accesso al sistema;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - prevedere un ordinamento tariffario per il servizio di stoccaggio, definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla destinazione mineraria, strategica o di modulazione dello stesso servizio;
 - definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico – tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;
 - definire i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificità delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessità di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese, qualora necessario per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio;
 - riconoscere alle imprese di stoccaggio un tasso di rendimento medio ponderato reale, al netto delle imposte, pari all' 8,33 per cento;
 - prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio vengano aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attività delle imprese che erogano il servizio di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);
 - prevedere un recupero di produttività sulla base del quale aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il raggiungimento di maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra il servizio di stoccaggio e altre forme di servizi alternativi;
 - prevedere che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con gli utenti le condizioni per la fornitura di eventuali servizi speciali offerti, nel rispetto della trasparenza e assicurando parità di trattamento tra gli utenti;
 - prevedere nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni di cui l'impresa è titolare, al fine di favorire la gestione coordinata e integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone ogni impresa;
 - riconoscere alle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi, la facoltà di optare per la libertà tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio;

DELIBERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01) e le seguenti ulteriori definizioni:
- a) anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
 - b) capacità conferita è la capacità di stoccaggio in termini di spazio e/o di disponibilità di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
 - c) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di stoccaggio;
 - d) costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;
 - e) erogazione è la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio;
 - f) immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative a: centrali di compressione, condotte, terreni e altre immobilizzazioni materiali;
 - g) immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative ai pozzi;
 - h) impresa di stoccaggio è l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare;
 - i) iniezione è la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;
 - j) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l'1 aprile 2002 e il 31 marzo 2006;
 - k) pseudo-working gas è il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacità di erogazione;
 - l) RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attività di stoccaggio;

- m) RS^D è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;
- n) RS^E è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;
- o) RS^N è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- p) RS^P è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilità di punta giornaliera;
- q) RS^S è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;
- r) servizio di stoccaggio è il complesso delle attività finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico;
- s) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri;
- t) decreto ministeriale 6 agosto 1991 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.223 del 23 settembre 1991;
- u) decreto ministeriale 9 maggio 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.128 del 5 giugno 2001.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.
- 2.2 Le tariffe per il servizio di stoccaggio (di seguito: tariffe di stoccaggio) determinate, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime per singolo corrispettivo applicato. Le imprese di stoccaggio applicano i corrispettivi per il servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

Articolo 3

Ricavi di riferimento

- 3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio di cui agli articoli 6 e 7, l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima pari o superiore al 90

(novanta) per cento della pressione iniziale, calcola i ricavi di riferimento RS per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'articolo 7, facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio per l'anno termico 2002 – 2003, secondo le modalità definite nei commi successivi.

- 3.2 I ricavi di riferimento RS vengono calcolati per il complesso dei campi attivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che operano con pressione massima pari o superiore al 90 (novanta) per cento della pressione iniziale, sommando le seguenti componenti:
- a) costi operativi riconosciuti, calcolati ai sensi del comma 3.3;
 - b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari all'8,33 per cento, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei commi 3.4 e 3.5;
 - c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del comma 3.6.
- 3.3 I costi operativi di cui al comma 3.2, lettera a), comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili alle attività di stoccaggio svolte in campi attivi, e sono i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e trasmessi all'Autorità, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione di erogazione o di entrambe, posti a carico degli utenti come previsto dall'articolo 7, comma 7.6 e dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:
- a) il costo del personale;
 - b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
 - c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
 - d) costi di abbandono;
 - e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.
- 3.4 Il capitale investito netto delle attività di stoccaggio è definito come l'attivo immobilizzato netto calcolato secondo le modalità di cui al comma 3.5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.
- 3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato l'impresa di stoccaggio:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presenti nel bilancio di chiusura del 2000, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
 - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla lettera a), in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;
 - c) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni delle singole categorie di cespiti di cui alla lettera b);

- d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera a), rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
- e) calcola le percentuali di degrado (PD) con la seguente formula:

$$PD = \frac{2000 - AIP}{VUT} \times 100$$

dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

- f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di stoccaggio, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;
 - g) calcola il valore netto delle immobilizzazioni, detraendo dal valore lordo di cui alla precedente lettera c), il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera f);
 - h) individua il valore, al netto di eventuali fondi di rettifica, iscritto nel bilancio di chiusura del 2001 del quantitativo di gas naturale di proprietà presente nei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, economicamente estraibili con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 51 del decreto ministeriale 6 agosto 1991 o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
 - i) determina l'attivo immobilizzato netto, sommando al valore netto delle immobilizzazioni di cui alla lettera g), il valore del gas naturale di cui alla lettera h).
- 3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuti annualmente, l'impresa:
- a) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di cespiti di cui al comma 3.5, lettera c);
 - b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;
 - c) somma gli ammortamenti annui di cui alla lettera b), relativi alle diverse categorie.

3.7 I ricavi di riferimento RS dell'impresa di stoccaggio sono dati da:

$$RS = RS^S + RS^D + RS^N + RS^P + RS^E.$$

Ciascuna componente è calcolata come nel seguito:

$$a) RS^S = 8,33\% \cdot (IMM_{sot} + CG + PSWG) + AMM_{sot}$$

dove:

- IMM_{sot} è il valore netto delle immobilizzazioni poste nel sottosuolo, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera g);
- CG è il valore del gas naturale destinato alla funzione di cushion gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);
- PSWG è il valore del gas naturale destinato alla funzione di pseudo-working gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);
- AMM_{sot} è l'ammortamento economico - tecnico di cui al comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste nel sottosuolo;

$$b) RS^D = 8,33\% \cdot GS$$

dove GS è il valore del gas naturale detenuto ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);

$$c) RS^N = \sum_i RS^{Ni} = \sum_i (8,33\% \cdot ASi)$$

dove ASi è il valore del quantitativo di gas, acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, calcolato al prezzo definito al comma 10.12, lettera a);

$$d) RS^P = 8,33\% \cdot IMM_{sup} + AMM_{sup}$$

dove:

- IMM_{sup} è il valore netto delle immobilizzazioni poste in superficie, calcolato ai sensi del precedente comma 3.5, lettera g);
- AMM_{sup} è l'ammortamento economico - tecnico di cui al comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste in superficie;

$$e) RS^E = CO$$

dove CO è la somma dei costi operativi di cui al comma 3.2, lettera a).

Articolo 4

Rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio

- 4.1 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio relativa a uno o più campi attivi, l'impresa titolare della concessione ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata esercitata la facoltà di rinuncia o si è verificata la decadenza.
- 4.2 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 4.1, l'impresa titolare della concessione di cui al medesimo comma procede al ricalcolo delle tariffe di stoccaggio, ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacità degli stoccaggi di cui l'impresa di stoccaggio resta titolare.

- 4.3 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attività produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 4.1 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo della tariffa di stoccaggio ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacità degli stoccaggi di cui essa è titolare.

Articolo 5

Entrata in esercizio di nuovi campi di stoccaggio

- 5.1 Le imprese che avviano il servizio di stoccaggio mediante nuovi campi, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorità almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio delle attività.
- 5.2 Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al 90 (novanta) per cento della pressione iniziale, ne danno comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2002.
- 5.3 Le imprese di cui ai commi 5.1 e 5.2 hanno facoltà di chiedere all'Autorità la determinazione delle tariffe per singolo campo, secondo i criteri di cui agli articoli 3, 6 e 7 e sulla base dei dati risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico di applicazione della tariffa, del corrispettivo per l'attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00, e delle capacità dichiarate dall'impresa.
- 5.4 Le imprese di stoccaggio che non esercitino la facoltà di cui al comma 5.3, fissano e pubblicano le tariffe per 3 anni a decorrere dal primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e, in caso di campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non a regime, fino al termine del primo periodo regolazione.

Articolo 6

Tariffe di stoccaggio

- 6.1 Le tariffe di stoccaggio TS e TS_{cg} si applicano al servizio di stoccaggio effettuato su base continua e hanno una durata pari a un anno termico.
- 6.2 La tariffa di stoccaggio TS che si applica al servizio di stoccaggio di modulazione, al servizio di stoccaggio minerario e al servizio di stoccaggio strategico senza disponibilità di gas è composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula:

$$TS = S \cdot f_s + PMG \cdot f_p + (E^I + E^E) \cdot CVS$$

dove:

- S è lo spazio conferito all'utente, espresso in gigajoule per anno;
- f_s è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro per gigajoule per anno;
- PMG è la massima disponibilità di punta giornaliera conferita all'utente nell'anno termico, espressa in gigajoule per giorno;

- f_p è il corrispettivo unitario per la disponibilità di punta giornaliera, espresso in euro per gigajoule per giorno;
- E^I è l'energia associata al gas immesso in stoccaggio, espressa in gigajoule;
- E^E è l'energia associata al gas erogato, espressa in gigajoule;
- CVS è il corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione, espresso in euro per gigajoule.

6.3 La tariffa di stoccaggio TS_{cg} che si applica al servizio di stoccaggio strategico con disponibilità di gas offerta dall'impresa di stoccaggio è composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula:

$$TS_{cg} = S \cdot f_s + E_d \cdot f_d + E_{ni} \cdot f_{ni} + PMG \cdot f_p$$

dove:

- E_d è l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, espressa in gigajoule per anno;
- f_d è il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, espresso in euro per gigajoule per anno;
- E_{ni} è l'energia associata al gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espressa in gigajoule per anno;
- f_{ni} è il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espresso in euro per gigajoule per anno
- S , f_s , PMG e f_p sono definiti al comma 6.2.

6.4 In caso di offerta di un servizio di stoccaggio interrompibile, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo f_p ridotto rispetto a quello calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

6.5 In caso di conferimento di spazio e di messa a disposizione di gas a fini di stoccaggio strategico in relazione a contratti di durata inferiore all'anno, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi f_s , f_{ni} e f_d di cui al comma 6.3, in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità conferita.

Articolo 7

Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parti della tariffa

7.1 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario di spazio f_s dividendo RS^S , di cui all' articolo 3, per la capacità complessiva di stoccaggio di *working gas* con pressione massima pari o superiore al 90 (novanta) per cento della pressione iniziale e FTHP (Flowing Top Hole Pressure, pressione dinamica di flusso in testa pozzo) pari a 75 kg/cmq, dei campi attivi alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, sulla base delle condizioni tecnico – minerarie accertate, e comunicate all’Autorità per l’anno termico 2001-2002.

- 7.2 L’impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall’impresa f_d , dividendo RS^D , di cui all’articolo 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas detenuti dall’impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001.
- 7.3 L’impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall’impresa ai fini di stoccaggio strategico nell’anno solare iesimo a partire dal 2002, f_{ni} , dividendo il valore di RS^{Ni} , di cui all’articolo 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas acquisiti dall’impresa nell’anno solare iesimo ai fini di stoccaggio strategico.
- 7.4 L’impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la massima disponibilità di punta giornaliera f_p , dividendo RS^P , di cui all’articolo 3, comma 3.7, per la massima disponibilità di punta giornaliera dell’anno termico 2001-2002, assunta pari a $9,212 \times 10^6$ gigajoule.
- 7.5 L’impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario variabile CVS dividendo RS^E , di cui all’articolo 3, comma 3.7, per la quantità di *working gas* complessivamente iniettata ed erogata durante l’anno solare 2000, assunta pari a $527,301 \times 10^6$ gigajoule.
- 7.6 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’impresa di stoccaggio pubblica:
 - a) la capacità disponibile in termini di spazio e disponibilità di punta giornaliera per l’anno termico 2002-2003;
 - b) i servizi resi disponibili;
 - c) un prospetto che riporta su base mensile le quantità di gas naturale di proprietà dell’utente, espresse in percentuale sul totale immesso e/o erogato, che ciascun utente deve consegnare all’impresa di stoccaggio al fine di espletare la fase di iniezione ed erogazione.
- 7.7 L’impresa di stoccaggio pubblica i dati relativi alle capacità disponibili in termini di spazio e punta giornaliera, aggiornati con cadenza settimanale.
- 7.8 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’impresa di stoccaggio pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al comma 7.6, lettere b) e c).

Articolo 8

Aggiornamento delle tariffe

- 8.1 Per gli anni termici 1 aprile 2003 - 31 marzo 2004, 1 aprile 2004 – 31 marzo 2005 e 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006, la tariffa base di stoccaggio è aggiornata mediante il metodo del *price cap*, applicando ai valori dei corrispettivi dell’anno precedente le formule:
 - a) $f_{st} = f_{st-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y)$;
 - b) $f_{dt} = f_{dt-1} (1 + I_{t-1} + Y)$;

- c) $f_{ni t} = f_{ni t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$;
- d) $f_{p t} = f_{p t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y)$;
- e) $CVS_t = CVS_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y)$;

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP è il tasso di riduzione annuale dei costi prefissato per il servizio di stoccaggio, pari al 2,75 per cento;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;

- 8.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno termico successivo al primo, le componenti della tariffa f_s , f_d , f_p e CVS, di cui all'articolo 6, commi 6.2 e 6.3 sono soggette a rettifica da parte dell'Autorità per il successivo anno termico, qualora si verifichi una differenza superiore al 20 (venti) per cento tra i ricavi calcolati sulla base delle quantità e delle caratteristiche di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 7 e i ricavi calcolati con la tariffa aggiornata e le quantità effettivamente conferite nell'anno termico precedente e comunicate all'Autorità.
- 8.3 I ricavi di cui al comma 8.2 si intendono al netto dei ricavi relativi a RS^{Ni} e dei ricavi da corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 11.
- 8.4 Entro il 15 febbraio di ogni anno, qualora l'Autorità non abbia proceduto alla rettifica di cui al comma 8.2, l'impresa di stoccaggio pubblica, anche nel proprio sito internet e in un sito internet messo a disposizione dall'Autorità, l'aggiornamento della tariffa di cui al presente articolo.

Articolo 9

Attestazione e verifica dei ricavi

- 9.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, che riporta i ricavi e i dati di cui alle seguenti lettere a), b) e c), conseguiti nel precedente anno termico:
 - a) i ricavi, derivanti dai corrispettivi unitari di cui all'articolo 7, suddivisi per ciascun corrispettivo;
 - b) per ciascuno dei ricavi indicati alla lettera a), lo spazio di stoccaggio e la disponibilità di punta giornaliera conferiti nell'anno termico di riferimento, nonché i volumi di gas iniettati ed erogati;
 - c) i ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 11.

**TITOLO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE
CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA**

Articolo 10

Conferimenti della capacità di stoccaggio

- 10.1 L'impresa di stoccaggio comunica mensilmente all'Autorità le capacità impegnate e utilizzate.
- 10.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n.164/00, i conferimenti sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
- 10.3 Il conferimento è effettuato dall'impresa di stoccaggio su base annuale, entro l'1 aprile di ogni anno, salvo i casi di cui all'articolo 6, commi 6.4 e 6.5, e ai commi 10.18 e 10.19, ed escluso l'anno termico 2002-2003, per il quale tale termine è fissato al 15 aprile 2002.
- 10.4 L'utente dello stoccaggio titolare del conferimento, ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di stoccaggio, la massima disponibilità di punta giornaliera di iniezione o erogazione, nel rispetto del criterio di cui al comma 10.6. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere delle capacità.
- 10.5 L'impresa di stoccaggio redige e pubblica un programma per la fase di iniezione relativo ai campi di stoccaggio dei quali sono titolari, dando indicazione dei margini di flessibilità consentiti all'utente, tenuto conto delle diverse percentuali di cui all'articolo 7, comma 7.6, lettera c).
- 10.6 Le disponibilità di punta giornaliera di erogazione richieste settimanalmente dall'utente secondo quanto previsto al comma 10.4, sono determinate in modo da rispettare proporzioni determinate di punta giornaliera e di volume residuo di gas, fissate dall'impresa, tenuto conto dell'esperienza degli ultimi due anni termici. In ogni caso il volume totale richiesto in erogazione dall'utente non può essere superiore al volume totale da questi immesso in fase di iniezione o di cui comunque detiene la titolarità in stoccaggio.
- 10.7 L'impresa di stoccaggio conferisce lo spazio e la disponibilità di punta giornaliera secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 e importatori da stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione oraria e per il bilanciamento operativo;

- c) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.164/00, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati sulla base:
- delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali;
 - della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18° C;
 - della domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;
 - dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
- d) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00, per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati sulla base:
- delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali;
 - della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18°C;
 - della ulteriore domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;
 - dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
- e) clienti idonei.

10.8 L'impresa di stoccaggio rende disponibili agli utenti le serie delle temperature giornaliere di cui al comma 10.7, lettere c) e d).

10.9 Qualora le richieste di conferimento da parte degli utenti risultassero superiori alle capacità disponibili, l'impresa di stoccaggio, dopo aver garantito i fabbisogni per stoccaggio strategico e minerario, per la modulazione oraria e il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, ripartisce *pro quota* tali capacità, sulla base dei volumi di gas consumati nel corso del 2001 dai clienti finali degli utenti, nel rispetto delle priorità di accesso di cui al comma 10.7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

10.10 I titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità

di stoccaggio, a comunicare all'Autorità le capacità complessivamente da loro richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

- 10.11 Gli utenti che richiedono una prestazione di stoccaggio strategico, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità di stoccaggio a comunicare all'Autorità le capacità richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.
- 10.12 In caso di richieste di disponibilità di gas per stoccaggio strategico complessivamente superiori ai quantitativi detenuti a tale scopo dall'impresa di stoccaggio e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, tali quantitativi sono ripartiti *pro quota* tra gli operatori che ne hanno fatto richiesta. Per i quantitativi ulteriori ai fini del raggiungimento del quantitativo fissato dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 9 maggio 2001:
- a) il prezzo del gas è proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta;
 - b) l'utente ha facoltà di richiedere anche il solo servizio di spazio e punta giornaliera e di disporre di gas di proprietà.
- 10.13 L'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di cui all'articolo 7, sulla base dello spazio di stoccaggio e della massima disponibilità di punta giornaliera complessivamente conferite, delle quantità complessivamente iniettate ed erogate nel corso dell'anno termico, nonché dei volumi di gas richiesti a fini dello stoccaggio strategico.
- 10.14 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le disponibilità di punta giornaliera, lo spazio e i volumi di gas di cui dispongono in stoccaggio, dandone informazione preventiva all'impresa di stoccaggio.
- 10.15 Qualora vi sia disponibilità di spazio e di punta giornaliera l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di consentirne il trasferimento da un utente all'altro, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'articolo 7, nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti,.
- 10.16 Le cessioni e gli scambi di cui al comma 10.14, nonché le loro condizioni economiche, sono comunicati dagli utenti interessati mensilmente all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema.
- 10.17 L'impresa di stoccaggio consente, nel mese di ottobre, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite per permettere agli utenti l'adeguamento delle capacità di stoccaggio alle capacità di trasporto ad essi conferite.
- 10.18 L'impresa di stoccaggio consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite:
- a) qualora vi sia capacità disponibile;
 - b) per servizi di stoccaggio finalizzati a nuovi punti di riconsegna;
 - c) per servizi di stoccaggio connessi con l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.

- 10.19 L'impresa di stoccaggio consente, con cadenza almeno trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite agli utenti che forniscano direttamente o indirettamente servizi di stoccaggio finalizzati alla fornitura di clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Articolo 11

Corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi

- 11.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, i corrispettivi per il bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
- 11.2 Gli utenti del servizio di stoccaggio assicurano il rispetto dell'articolo 10, comma 10.6. Le imprese di stoccaggio sono tenute a reimmettere nel sistema per conto degli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o erogazione, posti a carico degli utenti nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 7.6, e a informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate.
- 11.3 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, risulti che l'utente ha erogato con una disponibilità di punta giornaliera superiore a quella conferita, l'impresa di stoccaggio applica alla massima disponibilità di punta usata in eccesso nell'arco di trenta giorni un corrispettivo pari a:
- 1,2 volte il corrispettivo unitario f_p per erogazioni avvenute entro il 15 gennaio di ogni anno termico;
 - 1,7 volte il corrispettivo unitario f_p per erogazioni successive al 15 gennaio di ogni anno termico.
- 11.4 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantità immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino inferiori rispetto a quelle prelevate, l'utente può fare ricorso alle quantità da lui detenute in stoccaggio, o acquistare volumi di gas da altri utenti del sistema entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. Ove tale soluzione non venga messa in atto, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità prelevate in eccesso dall'utente al suo sistema di stoccaggi un prezzo del gas pari a 6,5 euro per gigajoule e a 7 euro per gigajoule nel caso in cui l'utente si trovi per due mesi successivi a prelevare quantità maggiori rispetto a quelle immesse, nonché un corrispettivo pari a:
- 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;
 - 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico;
- 11.5 In caso di ricorso allo stoccaggio strategico, l'utente che ha prelevato dal sistema gas in eccesso ha l'obbligo di reintegrare entro il 30 giugno le quantità prelevate.

Sulle quantità così reintegrate, l'impresa di stoccaggio riconosce un prezzo pari a 5,5 euro per gigajoule.

- 11.6 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, un utente del servizio di stoccaggio prelevi dalla sua disponibilità di gas in stoccaggio, una quantità di gas maggiore di quanto previsto per tale arco temporale, l'impresa di stoccaggio applica a tali maggiori prelievi un corrispettivo pari a:
- 2,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;
 - 1,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.
- 11.7 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantità immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino superiori rispetto a quelle prelevate, l'utente può, qualora vi sia capacità disponibile, chiedere l'immissione a stoccaggio, o vendere le suddette quantità di gas ad altri utenti del sistema entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. In caso di immissione in stoccaggio, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità immesse in eccesso dall'utente nel sistema il corrispettivo unitario di iniezione e un corrispettivo pari a:
- 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s nei mesi diversi da luglio, agosto e settembre;
 - 1,7 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s nei mesi di luglio, agosto e settembre.
- 11.8 Le maggiorazioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 non si applicano agli utenti ai quali è stata conferito spazio di stoccaggio e/o disponibilità di punta giornaliera per un quantitativo inferiore a quello da essi richiesto in fase di conferimento, fino al raggiungimento dello spazio e delle disponibilità di punta richieste. A tali utenti è riconosciuto in caso di reintegro del gas un prezzo pari a 6 euro per gigajoule.
- 11.9 Nel caso in cui un utente, che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio, non sia rientrato nella disponibilità di tutto il gas di proprietà iniettato alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione, questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio dopo il 30 aprile di ciascun anno termico e con un preavviso di almeno 48 ore all'utente ha la facoltà di procedere alla vendita del suddetto gas, riconoscendo all'utente il ricavato della eventuale vendita, al netto dei costi sopportati dall'impresa per tale vendita.
- 11.10 Nel caso in cui vi sia ricorso allo stoccaggio strategico, sia in termini di volumi che di disponibilità di punta giornaliera, l'impresa di stoccaggio riconosce agli utenti che detengono tali capacità un ammontare pari ad una quota proporzionale dei corrispettivi percepiti a titolo di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi relativi all'utilizzo dello stoccaggio strategico.

- 11.11 Per ciascun anno termico, i ricavi derivanti alle imprese di stoccaggio da corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi, al netto dei corrispettivi di cui al comma precedente, sono ripartiti, pro quota, tra gli utenti che hanno avuto capacità conferita nello stesso anno termico.
- 11.12 E' consentita la stipula di contratti per l'accesso al sistema di stoccaggio, in deroga alle condizioni previste dall'articolo 10 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi entro 15 (quindici) giorni dalla stipula, all'Autorità per la verifica di cui al comma 11.13.
- 11.13 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al comma 11.12, l'Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio di stoccaggio, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento senza che l'Autorità si pronunci, detti contratti si intendono positivamente verificati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 12

Compensazioni di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00

- 12.1 Entro il 31 marzo 2003, le imprese di stoccaggio procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base delle tariffe determinate e pubblicate dalle imprese ai sensi del medesimo articolo, adottando retroattivamente i valori di spazio di stoccaggio e di disponibilità di punta conferiti agli utenti al 31 marzo 2002, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera rilevati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 e la data del 31 marzo 2002.

Articolo 13

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003

- 13.1 Entro il 18 marzo 2002 l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità una proposta contenente i corrispettivi di cui al presente articolo, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire.
- 13.2 Le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002.
- 13.3 L'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi con indicazione del servizio offerto entro l'1 aprile 2002.

Articolo 14

Disposizioni finali

- 14.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce il parametro Y di cui all'articolo 8, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, il parametro Y è pari a zero.
 - 14.2 Le imprese di stoccaggio effettuano le pubblicazioni previste dal presente provvedimento, avvalendosi del proprio sito internet e di un sito internet messo a disposizione dall'Autorità.
 - 14.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Tabella 1 - Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica in anni
Fabbricati	50
Pozzi	60
Condotte	40
Centrali di compressione	20
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore	Anno	Deflatore
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000